



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 4

Data di pubblicazione: 18 gennaio 2018

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte terza

Vari

Altri atti

Comune di Loiri Porto San Paolo
Modifiche e integrazioni Statuto Comunale Loiri Porto San Paolo.

STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

Art. 2 Autonomia – Finalità

Art. 3 Sede

Art. 4 Territorio

Art. 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

Art.6 Albo Pretorio

Art. 7 Pari opportunità

Art. 8 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili .Coordinamento degli interventi

Art. 9 Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

Art. 10 Tutela dei dati personali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano – Competenze

Art. 11 bis Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Art. 12 Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 13 Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

Art. 14 Sessioni del Consiglio

Art. 15 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 16 Commissioni consiliari permanenti

Art. 17 Costituzione di commissioni speciali

Art. 18 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Capo II SINDACO - GIUNTA

Art. 19 Elezione del Sindaco

Art. 20 Linee programmatiche

Art. 21 Dimissioni del Sindaco

Art. 22 Vice Sindaco

Art. 23 Delegati del Sindaco

Art. 24 Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

Art. 25 Nomina della Giunta

Art. 26 La Giunta - Composizione e presidenza

Art. 27 Competenze della Giunta

Art. 28 Funzionamento della Giunta

Art. 29 Cessazione dalla carica di assessore

Art. 30 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia



TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI

- ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 31 Partecipazione dei cittadini

Art. 32 Riunioni e assemblee

Art. 33 Consultazioni

Art. 34 Istanze e proposte

Capo II REFERENDUM

Art. 35 Azione referendaria

Art. 36 Disciplina del referendum

Art. 37 Effetti del referendum

TITOLO IV

Art. 38 Svolgimento dell'attività amministrativa

TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 39 Demanio e patrimonio

Art. 40 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 41 Revisione economico-finanziaria

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 42 Forma di gestione

Art. 43 Gestione in economia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 44 Aziende speciali

Art. 45 Istituzioni

Art. 46 Società

Art. 47 Concessione a terzi

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 48 Convenzioni

Art. 49 Accordi di programma

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 50 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Art. 51 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 52 Organizzazione del personale

Art. 53 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 54 Incarichi esterni

Capo II SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO

Art. 55 Segretario comunale

Art. 56 Vice Segretario comunale

Art. 57 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 58 Avocazione

Art. 59 Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 Entrata in vigore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 61 Modifiche dello statuto

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di Loiri Porto San Paolo è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia – Finalità

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione con l'Unione dei Comuni Riviera di Gallura e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
8. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3 Sede

1. La sede del Comune è sita nel centro urbano di Loiri, che è il capoluogo, in via Dante, n.28. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Potranno essere autorizzate dal Sindaco riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 Territorio

1. La Circostrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni, borgate e agglomerati facenti parte della comunità:

Lu Canali (Enas), Enas, Zappallì, Loiri, La Sarra, Montelittu, Vaddialta, Trudda, Giuannadducciu, La Castagna, Achitora, Lu Picurili, Azzanì, Lu Ruizzoni, Azzanidò, Graminatoggiu, Pulticali, Santu Giuanni, Muzzeddu, Burrasca, Lu Stazzareddu, Caldosa, Ovilò, Cuccai, Li Coddi, Agliuledda, Monte Lisciu, L'uttaru Pisanu, Sanalvò, Giaddoni, Vaccileddi, Monte Petrosu, Lu Canali (Vaccileddi), Porto San Paolo, Giuannareddu, La Petra Longa, Tiriddò.

2. Il territorio del Comune si estende per ha 11.811, e confina con i Comuni di Monti, Olbia, Telti e San Teodoro, Padru.

3. La modifica della denominazione della borgata e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono approvati con D.P.R. del 03.03.1998.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato nel rispetto delle disposizioni dettate da apposito regolamento .



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art.6 Albo Pretorio

1. La pubblicazione di tutti gli atti per i quali legge prescrive l'obbligo avviene nella sezione "Albo pretorio online" del sito web istituzionale .

2. Sono altresì soggetti a pubblicazione obbligatoria, nella Sezione "Amministrazione trasparente", tutti gli atti, i dati e le informazioni contemplati dal D.Lgs 14.03.2013 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2, le deliberazioni degli organi collegiali sono pubblicate non oltre 10 giorni dalla loro adozione o, in caso di immediata eseguibilità, non oltre sette giorni dalla loro adozione.

Art.6 bis Affissione di atti nella sede comunale

1. L'amministrazione, al fine di agevolare la consultazione dei propri atti da parte di chi non utilizzi strumenti informatici, mette a disposizione dei cittadini , per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio on line, copia cartacea degli atti degli organi collegiali e l'elenco delle determinazioni adottate dai Responsabili di Area, contenenti l'indicazione dell'oggetto, mediante affissione in apposito spazio nella sede comunale.

Art. 7 Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, assicura l'attuazione delle disposizioni di cui dell'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata; adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

a) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 8 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili".Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000 dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone-diversamente abili l'Amministrazione si avvale della Commissione Affari Sociali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 9 Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10 Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196" e successive modifiche e integrazioni

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Giunta – Sindaco)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

1. Il Consiglio Comunale è un organo collegiale che rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico ed esercita un controllo di tipo politico-amministrativo.
2. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa attraverso l'utilizzo di risorse proprie (finanziarie, umane e mezzi), disciplinato dal Regolamento che l'Ente adotta in base alla legislazione vigente (competenza del Consiglio) e allo Statuto.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri."
5. Fino alla elezione del Presidente , da tenersi entro 3 mesi dalla prima adunanza , il Consiglio è presieduto dal



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sindaco.

6. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che raccoglie i voti favorevoli della maggioranza dei consiglieri assegnati.
7. Ogni consigliere può esprimere un solo nome. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente , eletto nella medesima seduta in cui viene eletto il Presidente,
8. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
9. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con distinte votazioni.

Art. 11 bis Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente ,o il Vicepresidente , rappresenta il Consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività. In particolare:
 - a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;
 - b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;
 - c) tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;
 - d) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al Consiglio; cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute delle medesime;
 - e) garantisce il rispetto dello statuto e del regolamento;
 - f) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente , secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 12 Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti "del Capo II, art. 55 e seguenti, del TUEL approvato con D.Lgs 18/8/2000 n.267".
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nei termini previsti dall'art. 193, c. 2 del TUEL”.

Art. 13 Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

Il giorno di consegna degli avvisi e il giorno della seduta non vengono computati;

Nello stesso giorno di consegna degli avvisi di convocazione devono essere depositati e posti a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria, gli atti relativi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non inserito nell'ordine del giorno, salvo si tratti di argomenti di natura politica e di atti di indirizzo che non comportano la necessità di istruttoria e di apposizione di pareri ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. La discussione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno richiede comunque la presenza, alla seduta, della totalità dei consiglieri assegnati .

c) prevedere, per la validità della seduta, il quorum nel rispetto dell'art. 38 comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

d) riservare al Presidente del Consiglio o al Vice Presidente, nei casi di assenza o impedimento del primo, il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

g) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

- per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
- per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

7. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno del giorno le questioni richieste.

8. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

9. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento

Art. 14 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 comma 2 del T.U.E.L.;
- c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del bilancio pluriennale ;

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della relativa deliberazione all'albo pretorio.

Art. 16 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 17 Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni e per i limiti e le procedure d'indagine trova applicazione l'apposito regolamento .

3. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente.

6. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 18

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale definisce e approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco, ai sensi dell'art.50 commi 8 e 9 del TUEL , darà corso alle nomine e alle designazioni entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco. Salvo provvedimento di conferma delle nomine effettuate dalla precedente Amministrazione, da parte del Sindaco subentrante, le nuove nomine e designazioni dovranno essere effettuate entro il termine strettamente necessario



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

alla definizione delle nuove procedure e comunque non superiore a 45 giorni.

Capo II SINDACO - GIUNTA

Art. 19 Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' il rappresentante legale dell'Ente.
2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Al Sindaco spettano, nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente e nel rispetto del Regolamento, la nomina e la revoca dei Responsabili delle aree di posizione organizzativa (istituite ai sensi dell'art.8 del vigente C.C.N.L.), presenti nell'ente, nonché la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
5. Ha competenza e poteri di esercizio, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
6. La legge disciplina le modalità di elezione, i casi di incompatibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.
8. Il Sindaco inoltre:
 - a) promuove, avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - b) dispone l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
 - c) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - d) promuove e assume iniziative atte ed assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi della Giunta;
 - e) CASSATO
 - f) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- g) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta;
- h) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 20 Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 12, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21 Dimissioni del Sindaco

- 1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
- 2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art 22 Vice Sindaco

- 1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi della vigente normativa.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
- 3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 23 Delegati del Sindaco

- 1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
- 2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
- 3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
- 5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e adottare dei provvedimenti di delega per attività di collaborazione all'attuazione delle azioni di governo.

6. I consiglieri possono essere incaricati di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

7. La delega deve essere circoscritta a compiti propositivi e di consulenza, con espresso divieto di partecipare alle sedute di Giunta, di firmare atti del Sindaco e di avere deleghe generali come previste per gli Assessori.

Art. 24 Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 25 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi .

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26 La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 27 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) approva-i progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche e le loro varianti
 - b) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli ulteriori atti di natura regolamentare connessi alla organizzazione , nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 lettere i) e l) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni

Art. 28 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa

Art. 29 Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
4. Nelle more della sostituzione degli Assessori le materie oggetto di delega ai medesimi assegnate sono di competenza, ad interim, del Sindaco.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 30 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI

- ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 31 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 32 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 33 Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 34 Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, ovvero 90 giorni nel caso di argomenti di particolare complessità, prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le istanze e le petizioni dovranno essere sottoscritte almeno da 300 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

3. Le istanze e le petizioni presentate dagli elettori residenti in frazioni o borgate dovranno essere sottoscritte da almeno il 30% degli elettori ivi residenti.

4.

Capo II REFERENDUM

Art. 35 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 36 Disciplina del referendum

1. Il 30% degli elettori del comune possono richiedere, su materie di esclusiva competenza comunale Referendum consultivo. Le richieste di iniziativa popolare vanno presentate al Segretario del Comune che provvede alla verifica della regolarità delle firme raccolte.

2. Il Consiglio Comunale con regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative delle consultazioni;

3. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 37

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

Art. 38 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 39 Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento ai sensi dell'art.7 del TUEL disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

revisione periodica degli inventari.

Art. 40 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall'art 152 del TUEL.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 42 Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 43 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 44 Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

- il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

- il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

- Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 45 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 46 Società

Il Comune può gestire servizi mediante costituzione di società, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Per la costituzione o partecipazione a società si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 19 agosto 2016, n.175 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica)

Art. 47 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 48 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 49 Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 50 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive

Art. 51 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 52 Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 53 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 54 Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano delle performance ai sensi della Legge. N. 150/2009 come modificata dal D.Lgs. 25.05.2017 n. 74 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. 165/2001 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO

Art. 55 Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. La disciplina delle funzioni obbligatorie del Segretario comunale è contenuta nell'art.97 del T.U.E.L.

Art. 56 Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice- segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 57 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni delle gare di appalto;
 - b) la responsabilità delle procedure delle gare di appalto;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione non affidati al Segretario Comunale secondo l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art.54 del TUEL;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 58 Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 59 Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2 , del DLgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni il Comune provvede, a costituire l'ufficio per i provvedimenti disciplinari in forma collegiale .

2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 Entrata in vigore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 61 Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.